

**Regolamento associativo per l'elettorato passivo
per l'elezione del Presidente e
dei membri in Consiglio Direttivo
da parte dell'Assemblea dei Soci**

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione, unitamente al Consiglio di Presidenza Nazionale, indice le elezioni del Presidente e degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo, in un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 purché dispari, ai sensi dell'art. 14 e 15 dello Statuto dell'Associazione, con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio di Presidenza Nazionale si procede ai sensi dell'art. 15 comma 9 dello Statuto.
3. La comunicazione di indizione, è pubblicata sul sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci e le Socie, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.
4. Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato:
 - a) il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data;
 - b) le modalità di votazione (in presenza o online);
 - c) la scadenza per la presentazione delle candidature.
5. In caso di assenza o di impedimento del/la Presidente, l'elezione è indetta dal/la Segretario/a

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta dai membri del Consiglio di Presidenza Nazionale, i quali scelgono nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale. I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale in carica che abbiano riproposto la loro candidatura sono esclusi dalla Commissione Elettorale.
2. Alla Commissione Elettorale compete:
 - a) ricevere le candidature pervenute e, verificatane la regolarità, stilare l'elenco dei candidati/delle candidate;
 - b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i Soci e le Socie ordinari/e dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci ordinari/e dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. I soci/le socie che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio di Presidenza Nazionale devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata al Consiglio di Presidenza Nazionale, inviando il proprio curriculum vitae ed il programma (progetto elettorale), in linea con gli scopi associativi, che intendono proporre ai soci al fine di ottenere il loro consenso.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 del quindicesimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
3. La Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato/a, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato/a è tenuto a comunicare al Consiglio di Presidenza Nazionale in carica il proprio programma (progetto) elettorale, in linea con gli scopi associativi, che intende sottoporre all'attenzione dei soci. Il programma deve essere redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.

2. La propaganda elettorale, nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana verrà effettuata tramite comunicazione a mezzo email/pubblicazione sui canali social effettuata dall'Associazione a tutti i soci/tutte le socie.

Art. 7 – Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Consiglio di Presidenza Nazionale con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1. Le operazioni di voto devono aver luogo durante l'Assemblea ordinaria, come previsto dallo Statuto dell'Associazione.

2. I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:

a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti.

b) il numero delle cariche disponibili, come membri del Consiglio di Presidenza Nazionale, è indicata dallo Statuto dell'Associazione;

c) in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa.

3. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

Art. 8 - Operazioni preliminari

1. Entro una settimana prima del giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:

a) controllo dell'elenco degli elettori attivi;

b) la predisposizione di una scheda di voto telematica che viene inviata a partire dal terzo giorno precedente la data del voto agli elettori attivi a mezzo posta elettronica.

Art. 9 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda telematica, che può essere compilata dagli elettori attivi entro le ore 12.00 del giorno della votazione e dell'assemblea ordinaria.

2. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore a tre (3).

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, procedendo al conteggio delle preferenze espresse attraverso la scheda telematica.
4. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
5. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi e i/le candidati/e eletti/e.

Art. 11 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito del voto, ai fini della proclamazione degli eletti.
2. Gli eletti sono proclamati da un membro della Commissione Elettorale nel corso dell'Assemblea.
3. I nuovi membri del Consiglio di Presidenza Nazionale entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti.

Art. 12 - Ricorsi

1. Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 13 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio di Presidenza Nazionale in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

Milano, 8 febbraio 2022